



SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE

Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 - 59100 PRATO

Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE n. 96 del 11/05/2021

Oggetto: Progetto inserimento Persone Anziane Autosufficienti presso il Gruppo Appartamento "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle a Vaiano". Determinazioni.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 co. 4 del D.lgs n. 267/2000

Il Direttore

Dott.ssa Lorena Paganelli

Allegato parte integrante: Accordo contrattuale fra la SdS Area Pratese e la Coop. Soc. Alice onlus per il "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle a Vaiano"

IL DIRETTORE

Considerato che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 1 del 29.06.2018, con il quale la Dott.ssa Lorena Paganelli è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale";

Preso atto che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 18.03.2015 ha provveduto ad individuare nel Comune di Prato l'Ente erogatore dei servizi socio assistenziali per l'intera Area Pratese e nella Azienda USL Toscana Centro l'Ente erogatore dei servizi socio sanitari per l'intera Area Pratese;

Considerato che a seguito di tale Deliberazione in data 22.01.2016 per la durata di anni 3 (tre) sono state sottoscritte rispettivamente una Convenzione tra la SdS Area Pratese, l'Azienda USL 4 e i Comuni dell'Area per la gestione dei Servizi Socio Sanitari e una Convenzione tra la SdS Area Pratese e i Comuni dell'Area per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, entrambe in scadenza al 31.12.2018;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 17 del 04.09.2018 "Approvazione atto di indirizzo in materia di assunzione da parte della sds della gestione diretta delle attività socio assistenziali e socio sanitarie (L.R. 40/2005, art.71 bis comma 3 lett. c) e d)" con la quale è stata assunta la decisione di procedere alla gestione diretta da parte della SdS delle attività socio assistenziali e socio sanitarie, a far data dal 01.01.2019;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 18 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il documento denominato “Progetto di gestione diretta da parte della Società della Salute Area Pratese dei servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità’ (l.r. 40/2005, art.71 – bis comma 3 lett. c) e d)”, che ha definito le macroazioni da intraprendere e un crono programma di massima delle stesse;

Vista la Delibera della Assemblea dei Soci n. 19 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato un “Primo elenco di Attività, Progetti e Servizi socio assistenziali e socio sanitari relativamente alla non autosufficienza e alla disabilità” oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese;

Vista la “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SDS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SDS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

Preso atto della Deliberazione Assemblea SdS n. 24 del 09/12/2019 “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020.”, con la quale è stato approvato un ulteriore elenco di Servizi e Attività oggetto della gestione diretta da parte della SdS Area Pratese a partire dal 01.01.2020;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 73 del 9 Ottobre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale;

Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 16 del 05.12.2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma e l’Organigramma della SdS;

Richiamata la Deliberazione di G.E. SdS n. 15 del 05/12/2018 con la quale si revisiona in parte il Regolamento di Organizzazione, approvando un nuovo testo;

Preso atto della Deliberazione di G.E. SdS n. 32 del 09/12/2019 con la quale vengono modificati, alla luce della gestione diretta da parte del Consorzio SdS, il Funzionigramma e l’Organigramma del Regolamento del Consorzio;

Vista la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con cui si approva il Regolamento di contabilità del Consorzio SDS;

Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 9 del 25.03.2015 con cui si approva il Regolamento dell'attività contrattuale del Consorzio SDS;

Preso atto della Deliberazione di G.E. SdS n. 10 del 15/04/2019 con la quale vengono modificati, alla luce del rafforzamento dell'organico interno alla SDS, il Regolamento di Organizzazione, il Funzionigramma e l'Organigramma del Consorzio;

Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 27 del 21.12.2020 "Approvazione del Bilancio economico preventivo 2021/2022/2023";

Preso atto della Deliberazione di Assemblea SdS n. 28 del 21.12.2020 con la quale si approvano e si assegnano i budget 2021 per ogni servizio reso sul territorio pratese;

Vista la Delibera di Assemblea n.6 del 26/02/2020 con al quale si approva il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la Delibera di Assemblea SdS n. 14 del 23/02/2021 con la quale si approva il Piano Operativo Annuale 2021;

Preso atto che il Servizio Sociale Professionale della SdS, a causa della numerosità e complessità della popolazione dell'area Pratese, ha necessita di dare una risposta assistenziale a persone anziane in situazione di grave fragilità sociale prevedendo inserimenti di persone anziane autosufficienti ma in condizione di fragilità sociale presso strutture residenziali per rispondere ad un bisogno indifferibile di assistenza;

Preso atto che sul territorio della Zona Pratese è presente il Progetto residenziale comunitario per anziani fragili, denominato "Villa Egle" situato a Vaiano, Via Michelangelo Buonarroti, 10 come risulta dal Progetto pervenuto a questa SdS con prot. n. del 1889 del 15/04/2021 da parte della Cooperativa Sociale s.r.l. Onlus Alice, P.IVA 00266800978, con sede legale in Prato in Via Pistoiese 245, che gestisce tale servizio;

Considerato che il "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle" è un servizio a bassa soglia assistenziale per anziani autosufficienti e si pone la finalità di far condividere a queste persone, in modo comunitario e solidale con altri pari, un tratto a compimento della propria vita in collettivo attraverso un progetto di coabitazione quotidiana per superare la solitudine, l'insicurezza e l'isolamento e mantenendo vitali le capacità e l'autonomia personali;

Preso atto che il "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle", ai sensi dell'articolo 22, comma 1) lett. a) della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.41 e dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto Del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R, relativamente alle strutture di cui all'art.22 comma 1) lett. a.) L.R.T.41/2005 è soggetta esclusivamente all'obbligo di comunicazione di avvio attività e che tale dichiarazione è stata presentata in data 09/08/2010 al Comune di Vaiano che ha, con Determinazione Dirigenziale n.101/A4 del 21/09/2010, autorizzato il suo avvio;

Ritenuto che il "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle" per le sue caratteristiche si connota quale Gruppo Appartamento per l'accoglienza di persone che necessitano di vivere in un ambiente che offra loro un'assistenza prioritariamente a carattere sociale, con animazione, pulizie e fornitura del pasto caldo e che tale tipologia abitativa è descritta ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato n.3 del "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi sociali, socio- assistenziali, socio sanitari e di promozione sociale della Società della Salute Area Pratese" vigente;

Visto che la retta giornaliera prevista per il Gruppo Appartamento, come risulta dal Regolamento sopracitato, è a carico della persona anziana inserita ed è pari alla quota sociale stabilita dai regolamenti/carte dei servizi delle singole strutture e che “Villa Egle” ha stabilito una retta pari ad € 51,87 al giorno IVA compresa;

Considerato quindi che la SdS potrà proporre alla Cooperativa Sociale Alice, quale gestore del Servizio, progetti personalizzati di inserimento di persone anziane nel Gruppo Appartamento Villa Egle, e che, in base alle singole situazioni economiche valutate attraverso l’ISEE delle persone inserite, l’Ente SdS potrà concorrere alla compartecipazione per il pagamento della retta, con quota determinata con le modalità previste dal Regolamento, attraverso l’erogazione di un contributo all’anziano (finalizzato al pagamento della struttura) o attraverso il pagamento diretto della quota alla Cooperativa Sociale s.r.l. Onlus Alice, ente gestore di “Villa Egle, attraverso fatture emesse”;

Preso atto che nel caso di erogazione di contributo economico a favore della persona anziana sarà direttamente il Comune di residenza ad erogare il contributo stesso alla persona con eventuale delega alla Cooperativa;

Preso atto che nel caso di pagamento di retta all’Ente gestore di “Villa Egle”, l’importo troverà copertura nel bilancio SdS Area Pratese attraverso i finanziamenti di ogni singolo Comune consorziato nel conto economico 32.02.04.00004 - Bilancio Preventivo Economico 2021, in base alla residenza anagrafica delle persone accolte;

Valutato opportuno approvare un Accordo Contrattuale con la Cooperativa Sociale s.r.l. Onlus Alice, P.IVA 00266800978, con sede legale in Prato in Via Pistoiese 245, che gestisce il Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle di cui all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015-Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Preso atto della normativa contenuta nell’art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00 come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e preso atto del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Ricordato l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell’Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n.165/2001;

Visto il D.lgs 15.06.2015 n.80;

Dato atto della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 14 e 15 dello Statuto che individuano le competenze e le funzioni attribuite al Direttore;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare l'accordo contrattuale con il "Progetto residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle", di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l'eventuale compartecipazione dell'Ente Pubblico per gli inserimenti effettuati dal Servizio Sociale Professionale della SdS avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso l'erogazione di contributo economico a favore della persona anziana con eventuale delega al gestore;
 - b. attraverso il pagamento di fatture all'Ente gestore di "Villa Egle";
3. di stabilire che la spesa a carico della SdS troverà copertura nel bilancio SdS Area Pratese attraverso i finanziamenti di ogni singolo Comune consorziato nel conto economico 32.02.04.00004 - Bilancio Preventivo Economico 2021, in base alla residenza anagrafica delle persone accolte;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. di dare atto che il presente atto viene trasmesso al Collegio sindacale;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lorena Paganelli

Allegato "A"

ACCORDO CONTRATTUALE PER IL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALE INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE INSERITE NEL "PROGETTO RESIDENZA COMUNITARIA PER ANZIANI FRAGILI VILLA EGLE A VAIANO"

L'anno 2021, nel mese di Maggio e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

la Società della Salute Area Pratese (di seguito anche “SdS”), con sede legale a Prato, Piazza del Comune n. 2, - Partita IVAe Codice Fiscale _____ rappresentata nella persona _____, nata a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____, in esecuzione del Decreto del Presidente della SdS Pratese n.... del

E

la Cooperativa Sociale s.r.l. Onlus Alice (di seguito denominata Coop. Alice) con sede legale a _____, _____ - Partita IVA _____ - rappresentata nella persona _____, nata a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____,

VISTA la normativa nazionale e regionale, le deliberazioni e le note regionali in materia, in quanto applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale, con particolare riferimento a:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”*);
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii., concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
- il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (*“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 Gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 Febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

PREMESSO che:

- la Coop. Alice ha presentato, con prot.1889 del 15/04/2021, alla Società della Salute Area Pratese un Progetto denominato “Residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle” relativo ad una residenza comunitaria a carattere familiare (per complessivi 8 posti) per anziani situata in Via Michelangelo Buonarroti n. 10 a Vaiano (PO);
- in riferimento al suddetto progetto, la Coop- Alice, ai sensi dell’articolo 22, comma 1) lett. a) della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.41 e dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione approvato con Decreto Del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018 n. 2/R, relativamente alle strutture di cui all’art.22 comma 1) lett. a) L.R.T.41/2005, ha presentato al Comune di Vaiano la comunicazione di avvio attività (DIA) in data 09/08/2010 prevista per le strutture riconducibili all’art. 22 della legge regionale n. 41/05 che è stata approvata dal Comune di Vaiano con Determinazione Dirigenziale n.101/A4 del 21/09/2010;

PREMESSO altresì che il legale rappresentante della Cooperativa, sotto la propria responsabilità dichiara che:

- a) alla Cooperativa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 che impediscono di contrattare con gli enti pubblici;
- b) la Cooperativa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99, avendo presentato domanda secondo legge;

PREMESSO ciò e al momento nulla ostando al funzionamento della struttura, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

ART. 1

Oggetto e individuazione dei soggetti destinatari delle prestazioni

Nell'ambito della programmazione degli interventi sociali di tipo residenziale, la SdS può effettuare inserimenti all'interno del Progetto "Residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle" di seguito denominata struttura in favore di persone anziane ultrasessantacinquenni in condizione di fragilità ed esposte a rischio di emarginazione sociale.

Le persone che potranno essere saranno inserite sono individuate dal Servizio Sociale Professionale della SdS secondo le proprie valutazioni di appropriatezza e in linea con le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale.

ART. 2

Prestazioni garantite

La Cooperativa Alice si impegna a realizzare il progetto di "Residenza comunitaria per anziani fragili Villa Egle" mettendo a disposizione i seguenti servizi:

- alloggio, comprensivo delle utenze;
- vitto (se previsto nello specifico progetto d'inserimento);
- lavanderia della biancheria piana;
- supporto nella gestione del guardaroba personale di ciascun ospite;
- pulizie degli alloggi e degli spazi comuni;
- attività di coordinamento svolta da un Coordinatore con un incarico di 2 ore settimanali per 48 settimane per un totale di 96 ore all'anno
- attività di animazione e socializzazione e pulizie con intensità diversa a seconda della tipologia di Progetto, come da tabella relativa al personale impiegato.

	Ore su base annua per 8 posti	Ore settimanali per 8 posti
Animatore socio educativo	208	4
Operatore generico/ Addetto alle pulizie	3458	66,5
ADB	312	6

La Cooperativa individua propri referenti incaricati di mantenere i contatti con il Servizio Sociale Professionale inviante per concordare e monitorare con gli stessi i singoli progetti d'inserimento.

ART 4

Ammissioni

L'ammissione di una persona avviene su richiesta e autorizzazione del Servizio Sociale Professionale, sulla base di un Progetto Personalizzato. L'ammissione sarà confermata da apposita impegnativa rilasciata dalla SdS in cui viene indicato l'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della quota sociale, con ripartizione tra quanto dovuto direttamente dall'ospite e quanto eventualmente versato dalla SdS alla struttura in favore dell'ospite stesso. La struttura accoglie l'ospite dandone immediata comunicazione agli uffici che hanno autorizzato l'inserimento, previa presentazione certificazione di autosufficienza e sottoscrizione regolamento della struttura da parte dell'ospite.

ART. 5

Dimissioni

Qualora le dimissioni non avvengano per diretta volontà dell'ospite, nel caso di inserimento effettuato dalla Società della Salute, la Struttura non potrà procedere alla sua dimissione senza il coinvolgimento nella decisione del Servizio Sociale Professionale ed una preventiva comunicazione alla SdS.

In ogni caso, la Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale Professionale l'avvenuta dimissione dell'ospite.

ART. 6

Retta giornaliera

La Cooperativa Sociale ha stabilito una retta giornaliera per i suddetti inserimenti residenziali corrispondente alla quota sociale, pari a **€ 51,87** (IVA compresa). Tale retta giornaliera sarà soggetta a revisione per rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro e per adeguamento Istat. La quota sociale è a carico della persona ospitata, con eventuale intervento economico integrativo della SdS, nel caso di inserimento stato effettuato dalla stessa, così come indicato nell'impegnativa. La compartecipazione dell'Ente SdS potrà avvenire sotto forma di contributo alla persona inserita finalizzato al pagamento della retta oppure come intervento economico integrativo a favore della stessa struttura dietro presentazione di fattura mensile. La suddetta retta giornaliera, pari a **€ 51,87** (IVA compresa), copre in modo omnicomprensivo i servizi di cui all'articolo 2.

La Struttura non potrà richiedere anticipazioni all'ospite e/o ai familiari, né rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della SdS della quota che ha assunto l'impegno a corrispondere.

Rispetto alle rette omnicomprensive sopra stabilite, la Struttura non potrà chiedere ulteriori integrazioni all'ospite in relazione alle prestazioni da garantire in base a quanto previsto dal presente accordo e dal Progetto stesso.

La quota sociale, o parte di essa, posta a carico dell'ospite viene da questi pagata direttamente alla Struttura e la SdS non potrà essere chiamata in causa per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento della quota a carico dell'ospite, fatta salva la possibilità di dimissione dell'ospite per morosità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.

ART. 7

Conservazione del posto

In caso di assenza l'ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di:

- a) necessità di cure presso Presidi Ospedalieri o Case di Cura, per un periodo consecutivo non superiore a sessanta giorni (60);
- b) altre tipologie di assenza, nei limiti trenta (30) giorni annui, da concordare con i servizi inviati se di durata consecutiva superiore a sette (7) giorni.

La retta durante il periodo di assenza sarà abbattuta del 30% e pagata per intero dall'ospite per la parte posta a suo carico. La SdS pagherà invece la quota residua.

ART. 8

Liquidazione e pagamento fatture

In caso di pagamento diretto alla Struttura da parte dell'Ente SdS della quota di compartecipazione, il Gestore dovrà fatturare mensilmente alla SdS le quote di competenza. Verificata la conformità delle fatture, gli uffici competenti dell'Ente SdS provvederanno alla loro liquidazione.

Per permettere agli uffici amministrativi dell'Ente SdS la tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la Struttura dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli stessi uffici amministrativi della SdS. La Struttura concorda che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazioni.

ART. 9 **Documento Unico di Regolarità Contributiva**

La SdS provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura sarà in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

In caso di DURC negativo la SdS attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/12 e dalla circolare INPS n. 54/12.

In caso di DURC irregolare, nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 10 **Copertura assicurativa**

La Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione al Comune.

La SdS è ritenuta esonerata da ogni responsabilità e indennizzo in relazione ai danni di quanto sopra.

ART. 11 **Vigilanza, controllo e monitoraggio**

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso agli operatori della SdS aventi titolo in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entrerà in possesso la SdS sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi della normativa vigente..

Per tutta la durata dell'accordo contrattuale la Società della Salute effettuerà un monitoraggio delle prestazioni erogate, se del caso attraverso l'adozione di specifici indicatori.

ART. 12 **Tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nel rispetto delle norme vigenti. E' fatto obbligo al gestore della Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii..

ART. 13

Tutela della privacy

La Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in merito alla corretta applicazione del GDPR 2016/679, la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'art. 622 del codice di procedura penale.

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni previste dal codice sulla privacy e nello specifico convengono quanto segue:

- a) il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 par.1 n.7 del del GDPR è l'ente gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
- b) contestualmente alla stipula del presente atto, l'ente gestore della Struttura provvede a comunicare alla SdS il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali impegnandosi a informarlo di ogni eventuale variazione e aggiornamento;

Il titolare è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia d'informativa e consenso (se previsto).

Nel rispetto della normativa vigente, il titolare provvede a evadere le eventuali richieste di accesso agli atti per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socio assistenziale.

ART. 14

Comunicazione ammissioni, presenze/assenze e cessazioni

La Struttura s'impegna a trasmettere alla SdS le ammissioni, presenze/assenze giornaliere e cessazioni in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario nel rispetto dei termini stabiliti.

La struttura si impegna altresì ad utilizzare eventuali applicativi messi a disposizione dalla SdS ai fini della registrazione e comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

ART. 15

Inadempimenti

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo contrattuale, secondo la normativa vigente in materia, la SdS contesta per iscritto (tramite PEC) le inadempienze stesse e segnala l'inadempienza riscontrata.

Le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate alla SdS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

La Struttura sarà comunque tenuta a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine.

In caso di mancata ottemperanza la SdS avvierà specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

La SdS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

ART. 16

Risoluzione e disdetta

Il presente accordo contrattuale si intende automaticamente risolto nel caso in cui venga dichiarata la perdita dei requisiti di funzionamento delle strutture, fin dalla data di revoca.

L'accordo contrattuale si risolverà *ipso facto et jure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di:

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente accordo contrattuale, tali da essere valutate dalla SdS, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente accordo contrattuale.

Nel caso di gravi inadempienze al presente accordo contrattuale, la SdS contesta per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a presentare le proprie deduzioni entro il termine congruo richiesto, la SdS ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento nelle sedi opportune del danno subito dalla SdS.

ART. 17 **Variazioni societarie**

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia.

ART. 18 **Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia e alle norme del Codice Civile.

ART. 19 **Registrazione**

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.p.r. n. 131/86, e successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.

ART. 20 **Foro competente**

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione del presente accordo contrattuale è competente il Foro di Prato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SdS Are Pratese _____

Per la Cooperativa _____

Provvedimento del Direttore n. 96 del 11/05/2021

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90 e dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Area Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,

L'Ufficio di Segreteria